

# Regolamento della Consulta Nazionale per la Pastorale della Sanità

---

*Il presente Regolamento è stato redatto dai membri della Consulta per la pastorale della sanità, rivedendo quello precedente e aggiornandolo al nuovo Statuto della Conferenza Episcopale Italiana.*

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella riunione del 10-13 marzo 1986, lo ha approvato, suggerendo alcune opportune modifiche e demandando alla Commissione per i problemi giuridici la revisione secondo gli emendamenti proposti.*

*La Consulta ha, successivamente, riveduto il testo e lo ha ripresentato alla Presidenza la quale, nella riunione del 19 settembre 1986, ha dato il proprio nulla-osta per la pubblicazione.*

## I

### NATURA E FINI DELLA CONSULTA

#### ART. 1

##### *Natura*

La Consulta Nazionale per la Pastorale della Sanità è un organismo istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, come strumento pastorale, avente carattere di stabilità, con finalità di studio e di promozione nel settore della sanità.

#### ART. 2

##### *Fini*

- La Consulta per la Pastorale della Sanità persegue i seguenti scopi:
- studiare i problemi connessi con la pastorale della sanità, ad ogni livello, sotto il profilo teologico, pastorale e giuridico, sia ai fini dell'evangelizzazione, della catechesi, dell'attività pastorale, dell'orientamento culturale e della elaborazione legislativa, sia ai fini della partecipazione dei cristiani a tutte le fasi della gestione civica della salute;
  - favorire nella comunità ecclesiale e nella società civile italiana la formazione di una coscienza e di una visione cristiana relativamente ai problemi della vita e della morte, della salute e della sofferenza;

- coordinare l'attività ecclesiale di animazione cristiana del mondo della sofferenza, perché siano acquisiti dappertutto i valori cristiani e il rispetto della dignità della persona umana e dei diritti inalienabili del malato;
- collaborare, nei limiti delle proprie finalità, alla formazione degli assistenti religiosi e del personale impegnato a qualsiasi titolo, anche volontaristico, nei presidi della sanità pubblica, negli istituti privati e, comunque, nel rispettivo territorio, fermi restando i compiti e i fini istituzionali delle singole associazioni professionali, dei seminari e degli Istituti religiosi;
- promuovere iniziative per una più efficace e razionale distribuzione delle risorse ecclesiali in relazione alle strutture e ai mezzi organizzativi e allo stesso personale, su richiesta della competente Autorità Ecclesiastica;
- facilitare l'inserimento della pastorale sanitaria nella sensibilità, nella vita e nei piani pastorali delle Chiese particolari e locali;
- agevolare la conoscenza, la collaborazione e l'unità di azione fra tutte le istituzioni e associazioni ecclesiali impegnate nel settore, compreso quelle di volontariato, nel rispetto dei fini e dell'autonomia propri di ciascuna;
- presentare le opportune proposte alla C.E.I. mediante il contributo della competenza specifica e dell'esperienza dei singoli e dei gruppi ecclesiali operanti nel settore.

La Consulta, nell'esecuzione del piano di attività approvato dai competenti organi statutari della C.E.I., esercita anche funzioni operative.

## II

### STRUTTURA

#### ART. 3

##### *Organizzazione*

Alla Consulta Nazionale sono collegate le Consulte istituite a livello regionale dalle Conferenze Episcopali Regionali e, a livello locale, dai Vescovi diocesani. La Consulta Nazionale ne promuove e anima l'azione nel rispetto della loro autonomia regolamentare e funzionale.

#### ART. 4

##### *Organi*

Organi della Consulta Nazionale sono: l'Assemblea, il Presidente, la Giunta.

## ART. 5

### *L'Assemblea*

L'Assemblea si compone:

- di tre Vescovi, eletti dal Consiglio Episcopale Permanente;
- dell'Incaricato regionale e di un laico per ciascuna Regione ecclesiastica, designati dalla propria Conferenza Episcopale;
- di un rappresentante di ciascun Istituto di vita consacrata, particolarmente impegnato nell'assistenza sanitaria, e delle associazioni ed enti ammessi a far parte della Consulta a norma dell'art. 7, designato dai rispettivi organi competenti.

## ART. 6

### *Il Presidente*

§ 1. - Il Presidente è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente fra i Vescovi membri della Consulta.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta e dirige l'attività della Consulta.

In caso di impedimento o di assenza le sue funzioni sono esercitate dal Vescovo membro più anziano per ordinazione episcopale.

§ 2. - Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione dell'attività della Consulta, si avvale della collaborazione di un Segretario, da lui stesso nominato.

## ART. 7

### *La Giunta*

§ 1. - La Giunta si compone:

- del Presidente della Consulta;
- del Segretario;
- di sei membri, tre dei quali eletti dall'Assemblea e tre nominati dal Presidente.

§ 2. - La Giunta ha i seguenti compiti:

- decidere in ordine all'ammissione dei membri della Consulta, di cui alla terza alinea dell'art. 5;
- predisporre il lavoro dell'Assemblea ed eseguirne le indicazioni;
- adottare le decisioni che rivestono carattere d'urgenza;
- curare le relazioni pubbliche e ogni intervento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Consulta, in particolare i rapporti con la Pontificia Commissione per la pastorale degli operatori sanitari.

ART. 8

*Esperti*

Gli organi della Consulta si avvalgono dell'opera di alcuni esperti — scelti dal Presidente e approvati dalla Presidenza della C.E.I. — che possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 9

*Durata delle cariche*

I membri della Consulta esercitano le loro funzioni per un quinquennio e possono essere riconfermati.

III

ATTIVITA'

ART. 10

*Riunioni*

§ 1. - La Consulta Nazionale è convocata in Assemblea ordinaria dal Presidente, o dal Segretario per mandato del Presidente, due volte l'anno.

In Assemblea straordinaria può essere convocata nella stessa forma ogni qualvolta si ritenga necessario.

Hanno sempre facoltà di partecipare all'Assemblea i Vescovi delegati per la pastorale della sanità delle rispettive Conferenze Episcopali Regionali, ai quali dovranno essere notificati la convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni.

§ 2. - Le riunioni della Giunta sono convocate dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno.

§ 3. - Il verbale delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta è redatto dal Segretario e inviato al Segretario Generale della C.E.I. e a tutti i membri della Consulta.

ART. 11

*Commissioni di settore*

§ 1. - Per lo studio di problemi o l'attuazione di attività o rapporti particolari che richiedono competenza specifica potranno costituirsi, a tutti i livelli, commissioni di settore.

§ 2. - Per lo studio e la valutazione della produzione legislativa nazionale, specialmente nella fase di formazione del diritto e per elaborare eventuali proposte di emendamento o di riforma delle norme, è costituita un'apposita commissione. I membri di tale commissione, che possono non far parte della Consulta, sono nominati dal Presidente, sentito il parere della Giunta.

#### ART. 12

##### *Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica*

Sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi della C.E.I.:

- le conclusioni e le proposte elaborate dalla Consulta;
- eventuali documenti o dichiarazioni che si intendessero pubblicare;
- il piano annuale di attività, da presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Il Presidente riferisce sull'attività della Consulta al Consiglio Episcopale Permanente ogni volta che ne sia richiesto o lo ritenga opportuno.

#### ART. 13

##### *Rapporti con la Segreteria Generale della C.E.I.*

Alle riunioni degli organi della Consulta partecipa, d'intesa con il Presidente della Consulta stessa, il Segretario Generale della C.E.I. o, in sua vece, un Sottosegretario.

Il Segretario Generale fornisce ai membri della Consulta informazioni, dati e copia dei documenti che interessano.

#### ART. 14

##### *Organi di stampa*

Per mantenere i collegamenti e offrire informazioni sull'attività legislativa e sulle esperienze o iniziative attuate nell'ambito delle proprie finalità, la Consulta potrà avere un proprio notiziario o utilizzare strumenti già esistenti.

Le conclusioni e le proposte elaborate dalla Consulta e approvate dal Consiglio Episcopale Permanente sono portate a conoscenza dei membri della C.E.I. tramite il « Notiziario » della Conferenza stessa.

ART. 15

*Collaborazione degli Uffici della Segreteria Generale della C.E.I.*

Per la preparazione delle riunioni, l'elaborazione dei documenti e ogni altra occorrenza la Consulta si avvale della collaborazione degli uffici della Segreteria Generale della C.E.I.

ART. 16

*Mezzi economici*

Il finanziamento dell'attività della Consulta è disciplinato e disposto dalla C.E.I.

IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento della C.E.I. e alle disposizioni del diritto canonico.